2011, 8858/11 def. 5.7-11

N. R.G. 91486/2009



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LAURA COSENTINI ha pronunciato la seguente

_ SENTENZA	
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r/g. 91/186/2008 promossa gia:	
XX HOLDING SRL (C.F. 02602260924), con sode legale tn in persona dell'Amministrato	re 🕇
Unico Irg. L,	
società rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atio di ditazione, dall'Avv. Rober	l- 1
Leccese, dall'Avv. Angelo Anglari e dall'Avv. Piero Corigliano ed alettivamente domiciliata press	او لح
lo studio dell'Avv. Alessandro Papa in Milano, via G. Modena 24	_

PARTE ATTRICE

## contro

YY ITALY SIM SPA (C.F. 13052000158), con sede legale in ..., in persona del legale rappresentante, dott. G. ...,

società rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Contini e dall'Avv. Gerardo Marasco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Fratelli Gabba 4

PARTE CONVENUTA

Oggetto: contratto di gestione patrimoniale - investimento in fondi Kingate e Fairfield

# CONCLUSIONI

Parte attrice: come da foglio separato allegato sub a);

Parte convenuta: come da fogli separati allegati sub b).

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.12.2009 Xx Holding S.r.l. chiamava avanti a questo Tribunale Yy Italy SIM S.p.A., lamentando che, nell'ambito di un contratto di gestione stipulato a decorrere dal 3.7.06, quest'ultima avesse inserito nel portafoglio gestito, tra il 13.8.07 e il 18.3.08, quote di fondi Fairfield e Kingate, acquistate per un complessivo importo di € 564.992,87; rappresentando trattarsi di fondi aventi la caratteristica di fondi speculativi di approvvigionamento (c.d. feeder funds), che destinano i capitali da essi raccolti in tutto o in parte verso altri fondi d'investimento (nel caso di specie la società BLMIS di Bernard Madoss, di cui era sopravvenuta dichiarazione di bancarotta a dicembre 2008), chiedeva il risarcimento dei danni subiti per la totale perdita di valore degli investimenti effettuati dalla convenuta (in termini pari all'investimento e alle relative commissioni gestorie, per un totale di € 579.992,87), ciò sia in via diretta, per avere la convenuta violato le regole di diligenza nella gestione patrimoniale (quali più in dettaglio analizzate nella parte seguente), sia in via indiretta, per essere tenuta la stessa a rispondere per i fatti illeciti di terzi dei quali si fosse avvalsa nell'ambito di predetta gestione; in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'obbligo della SIM convenuta di perseguire attivamente il recupero di tali capitali, accedendo alla tutela della Securities Investor Protection Corporation (società indicata come fondo di diritto statunitense che tutela gli investitori contro perdite derivanti dall'insolvenza degli intermediari), con corresponsione dei relativi importi all'attrice.

Costituitasi con comparsa 17.5.2010, la convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attorce, assumendo (nei termini che seguiranno in dettaglio) di aver adempiuto esattamente agli obblighi di diligenza sulla stessa gravanti, anche alla luce dell'asserita natura di operatore finanziario qualificato in capo all'attrice, e di non essere tenuta al recupero dei capitali investiti, né durante il periodo di efficacia del rapporto di gestione, né tanto meno all'esito del recesso comunicatole successivamente dall'attrice Xx.

Concessi termini per memorie difensive e istruttorie, ex art. 183 co. 6 c.p.c., e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, il giudice rinviava all'udienza del 5.4.2011 per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe, trattenendo la causa in decisione all'esito del deposito di memorie conclusive.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda presentata da Xx si reputa fondata, nei termini che seguono, svolgendosi i seguenti rilievi e considerazioni, a fronte della asserzioni e contestazioni svolte in giudizio dalle parti.

Preliminarmente va respinto l'assunto della convenuta secondo cui Xx sarebbe operatore finanziario qualificato ai sensi dell'art. 31 Del. Consob n. 11522/98, con conseguente esonero di

essa intermediaria dall'obbligo di fornire alla cliente adeguate informazioni circa i servizi finanziari offerti o gli strumenti che ne siano oggetto. Assume in particolare la SIM che tale qualifica deriverebbe alla società attrice per il fatto di esercitare le attività menzionate agli artt. 106, 107 o 113 D.L.vo n. 385/93 (TUB). Al di là del rilievo che, ai sensi del menzionato art. 31, siffatta qualifica si dice testualmente riconosciuta alle "società iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106, 107 e 113...", e non già ai soggetti che potrebbero esservi iscritti, il che presuppone il possesso di svariati requisiti (non solo inerenti l'attività svolta) rimessi alla verifica degli organi competenti, neppure peraltro si ritiene di immediata evidenza che Xx svolga attività che sicuramente ne legittimerebbero l'iscrizione nei citati elenchi (iscrizione disciplinata quale presupposto indispensabile per potere svolgere dette attività).

Con riferimento in particolare all'art. 106 TUB, secondo cui "è riservato all'intermediario finanzianio iscritto ...l'esercizio nei confronti del pubblico delle attrità di assunzione di partedipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi, forma ...", ritiene la SIM che tale altività sarebbe propria di Xx per quanfo/attestato hel suo Statuto (doc. 2 convenuta), ove è detto che la sessa "potrà promuovere e gestire, mediante la partedipazione ai capitali delle imprese, inizialive economiche \...e potrà j dvr<del>eder</del>e al\finanziamento ed di coordinamento lecnico e fi<del>nand</del>iar<del>io d</del>elle stesse società alle dubli partecipa, nonché di quelle controllate elo collegate, sta in via diretta che per il tramite di altre società facenti parte del gruppo". Si reputa tuttavia che siffatta attività, quale descritta nello Statuto, non possa dirsi esplicata nei confronti del pubblico, ma piuttosto e solamente nei confronti delle società appartenenti al suo gruppo, in favore delle quali soltanto potrà Xx gestire e promuovere iniziative economiche o finanziarie, anche partecipando al loro capitale. Né a un'interpretazione difforme conducono i criteri di cui al DM 6.7.94 (richiamato dalla convenuta come vigente all'epoca della stipulazione contrattuale tra le parti), ivi leggendosi (art. 5) che "non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo", parimenti richiedendosi che (art. 6) "Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione...", il che, nel caso di Xx (sulla base della stessa documentazione prodotta dalla convenuta sub 1), non sembra essere dato istituzionale costante, ma ipotesi solo talvolta verificatasi in fatto, con un carattere quindi di mera eventualità.

Parimenti non sembra potersi affermare che Xx, ai sensi dell'art. 113 TUB, svolga detta attività non nei confronti del pubblico, ma in via prevalente, e ciò, sia ricorrendosi ai criteri di cui al DM 6.7.94 (art. 1 "La verifica di tale condizione [di prevalenza] va effettuata mediante la

In atto di citazione Xx, sulla base dei documenti asseritamente in suo possesso, eccepisce che gli investimenti nei fondi speculativi esteri Fairfield e Kingate non avrebbero potuto essere legittimamente ricondotti all'operatività consentita dal contratto di gestione patrimoniale del 2006, limitata, quanto all'investimento in *Parti di OICR*, ad una percentuale massima del 45% di soli *Fondi speculativi italiani*.

Nel proprio atto di costituzione la SIM tuttavia produce (sub 8) due Allegati, entrambi definiti "ALLEGATO N.1 50176" (e che, per poterli distinguere in questa sede, vengono indicati come Allegato I e Allegato II, secondo l'ordine d'inserimento nel fascicolo), presentati come Allegati al Contratto del 2006 (e in effetti detto contratto, quale prodotto dall'attrice sub 1, porta la dizione "NUM.CONTO 50176"), asseritamene "datati 5.9.06 e 13.3.08" (come si legge nell'indice di produzione, con riferimento rispettivamente all'Allegato II e all'Allegato I); gli stessi contengono variazioni alle condizioni contrattuale già sottoscritte, e contemplano l'autorizzazione all'ente gestore, con decorrenza rispettivamente dal 5.9.06 (l'Allegato II) e 14.3.08 (l'Allegato I), ad investire, nell'ambito di una percentuale massima sul patrimonio gestito rispettivamente del 45% (l'Allegato II) e del 50% (l'Allegato I), in Fondi speculativi (indifferenziati), più in dettaglio indicati, alla voce "OICR speculativi" come "prodotti non armonizzati ...di diritto italiano o di diritto estero aventi sede in puesi con accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza".

Eccepisce Xx che, mentre uno dei due allegati (l'Allegato I) porta data di ricevuta 13.3.08, l'altro (l'Allegato II) risulta privo di data, e in ogni caso non sarebbe stato consegnato a Xx, né sarebbe stato preceduto dalle necessarie informazioni circa la portata della variazione contrattuale, in termini di rischi ben maggiori e diversi del nuovo profilo di gestione in relazione ai prodotti finanziari esteri che sarebbero entrati in portafoglio.

Quanto al primo ambito di contestazione, la mancanza della data di sottoscrizione assume rilevanza alla luce dell'entrata in vigore, con decorrenza 1.11.07, del D.L.vo n. 164/07 che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria MiFID (Direttiva 2004/39 CE), e alla luce della disciplina regolamentare di cui alla Delibera Consob 29.10.07 n. 16190, in vigore dal 2.11.07, e dei relativi obblighi di adeguamento sanciti per i rapporti preesistenti. In proposito si osserva che il contratto di gestione in essere a detta data, risalente al 29.6/3.7.06, era stato stipulato in assenza di informazioni acquisite dal gestore presso il cliente, il quale, nelle premesse, dichiarava di "non aver ritenuto di fornire notizie circa esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari... situazione finanziaria... obbiettivi di investimento... propensione al rischio...". La nuova normativa regolamentare (art. 39 Del.Consob n. 16190/07) imponeva invece agli intermediari, nella prestazione del servizio di gestione, di acquisire dal cliente le suddette informazioni (indicate in dettaglio all'art. 39, commi 1 e 2), sancendo al comma 6 che "quando gli intermediari che

forniscono il servizio di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi".

Ciò detto si ritiene che, nell'occasione di una variazione rilevante del contratto di gestione, idonea a modificare le caratteristiche e il profilo di rischio della gestione stessa, che anche nella definizione sintetica indicata in grassetto passava da "Linea media volatilità con Hedge" a "Linea personalizzata con Hedge" (omettendosi il dato identificante il grado medio di speculatività), fosse irrilevante la veste grafica definita quale mero Allegato, e stessero piuttosto le parti formalizzando un nuovo contratto di gestione, che non poteva non essere sottoposto alla normativa vigente in quel momento. Ne consegue che, successivamente al 2.11.07, l'omissione delle necessarie procedure di acquisizione informativa presso il cliente preliminarmente alla stipulazione di un nuovo contratto gestorio (quali effettuate in sede di formalizzazione del successivo contratto 17.6.08) si tradurrebbe in una grave violazione degli obblighi dell/intermediario, da cui la necessità di accertare in giudizio la data di stipulazione/di detti accordi/in variazione A conclusioni peraltro non differenti di pervertebbe que la variazione contrattuale di ritenesse non avere la pottata di muovo contratto ma essere comunque ascrivibile a incontyo/negoziale tra le parti/nell'ambito dell rapporto pattizio precsistente del 2006, da chi l'operatività dell'att. 113 Del. Consob d. 16/190/07 Che recita l'eli intermediari provvedono agli adempimenti in temet di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento... in occasione del primo contatto utile o, in mancanza [ossia solo in mancanza di tale precedente contatto], non oltre il 30 giugno 2008".

Dei due Allegati prodotti dalla SIM, l'Allegato I, pur privo di data ma con data di ricevuta sul frontespizio "13 mar. 2008" (e data di decorrenza 14.3.08), deve ritenersi, in assenza di altre indicazioni, sia la formalizzazione di un contratto sottoscritto in pari data e quindi in epoca successiva al 2.11.07 di operatività degli obblighi regolamentari suddetti; non essendo stata fornita prova da parte della SIM dell'adempimento degli obblighi informativi presso il cliente di cui all'art. 39 Del.Consob n. 16190/07, ne consegue l'illegittimità dell'operato della SIM, per la parte che trovasse fondamento nelle nuove autorizzazioni comprese in detto contratto.

Quanto invece all'Allegato II, parimenti privo di data e che si caratterizza per l'annotazione della mera data di decorrenza, indicata al 5.9.06 ("...le nuove condizioni decorrono dal 05/09/2006"), le contestazioni di Xx si concentrano, più che sull'epoca di sottoscrizione, sull'omissione di compiute informazioni in merito alla portata della variazione. La genericità della contestazione ("non risulta apposta alcuna data..."), non accompagnata da alcuna contestazione circa l'effettiva data di sottoscrizione (sottoscrizione non contestata in sé), induce a presumere che la scrittura di cui all'Allegato II sia stata sottoscritta in data coeva alla dichiarata decorrenza,

Informazioni e avvertimenti analoghi si rinvengono anche nel Memorandum del Fondo Fairfield Sigma Ltd; in esso si legge che i soggetti operativi sono l'Investment Manager (Fairfield Greenwich (Bermuda) Ltd), che tuttavia (pag. 8), per ottenere un apprezzamento del valore dei beni investe soprattutto in quote del diverso fondo Fairfield Sentry Ltd, la cui strategia è attuata (implemented) da Bernard L.Madoff Investment Securities attraverso i conti aperti presso tale impresa, l'Administrator (Citco Fund Services (Europe) B.V.) con compiti meramente amministrativi, il Custodian ("Citco Global Custody [N.V.] administers the day to day activities...") che tuttavia, se pure è detto che custodisce alcuni investimenti finanziari del Fondo (pag. 15), sembra non avere la materiale disponibilità dei beni investiti; si avverte invero (par. 17 pag. 20) del rischio di un'appropriazione indebita quando il fondo in cui il Fondo investe in via prevalente (ossia Fairfield Sentry Ltd) investe con Bernard L. Madoff Investment Securities, proprio per non avere il Fondo la materiale disponibilità dei beni così investiti ("When FSL invests with Bernard L.Madoff Investment Securities, it will not have custody of the assets so invested... Therefore, there is always the risk that the personnel of any entity with which the Fund invests could misappropriate the securities or funds (or both) of the Fund...").

Ne risulta quindi confermato che, là dove non vi sia l'obbligo normativo di differenziazione tra soggetto gestore e soggetto depositario dei beni del fondo, ne risulta fortemente accentuato il rischio d'investimento nel fondo, al punto da non potersi neppure escludere atti fraudolenti o di appropriazione indebita. Né la forte speculatività derivante dalla mancanza di procedure stringenti di sostanziale controllo interno, si reputa possa essere attenuata dall'esistenza di organi di vigilanza solo esterna, divenendo quindi irrilevante che, per quanto concordato dalle parti, i fondi speculativi di diritto estero potessero trovare ingresso nella gestione solo in quanto avessero sede in Paesi "con accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza" (regola non violata nel caso di specie, trattandosi di fondi aventi entrambi sede nelle British Virgin Islands, Paese nel quale la locale commissione di controllo sui servizi finanziari - British Virgin Islands Financial Services Commission - è stato documentato essere parte, insieme a Consob, dello IOSCO, ossia dell'International Organization of Securities Commissions, avente sede a Madrid, organismo di vigilanza che rappresenta, a livello mondiale, le autorità di vigilanza dei mercati mobiliari -cfr. lista Paesi aderenti di cui al doc. 11 della convenuta).

Si ribadisce con ciò conclusivamente che, in sede di stipulazione di variazione contrattuale che ampliava il portafoglio gestito di Xx ai fondi speculativi esteri, l'accertata omissione da parte della SIM di alcuna esauriente informazione che, chiarendo la diversa portata speculativa di tali fondi rispetto agli analoghi fondi italiani, consentisse al cliente di comprendere e valutare l'accentuazione del profilo di rischio della gestione, non può che ascriversi a violazione degli

- € 149.999,99, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata dal 19.11.2007 alla presente pronuncia, e quindi interessi legali su tale somma sino al saldo;
- € 114.992,89, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata dal 18.3.2008 alla presente pronuncia, e quindi interessi legali su tale somma sino al saldo;
- € 9.000,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- 2) condanna Yy Italy SIM S.p.A. alla rifusione in favore di Xx Holding S.r.l. delle spese di lite, che si liquidano in €1.290,00 per esborsi, €2.712,00 per diritti e €18.753,00 per onorari, oltre accessori previdenziali e fiscali di legge.

Milano 1 luglio 2011

